

REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO TERRITORIO GESTITO DALL'A.S.B.U.C. BARGA - ANNO 2017

Art. 1

Il presente regolamento è valido nella parte toscana del Demanio Civico di Barga che si estende per 730 ha. Sul versante toscano dell'Appennino a quote comprese tra i 1200 m. e i 1991 m. s.l.m. Detto territorio risulta delimitato dal crinale appenninico e da tabelle recanti la scritta "DEMANIO CIVICO tutti i diritti d'uso civico appartengono ai residenti nel Comune di Barga". Ulteriori indicazioni sono riportate su grandi cartelli posti ai principali punti di ingresso del Demanio Civico.

Art. 2

L'A.S.B.U.C. di Barga onlus nell'intento di garantire l'equilibrio ecologico del proprio territorio e di valorizzarne il patrimonio boschivo, intende disciplinare, sul proprio territorio la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco, mediante rilascio di tesserini autorizzativi contingentandone il numero complessivo al fine di evitare un eccessivo carico di raccoglitori sul territorio. **Vedi tabella A**

Art. 3

L'A.S.B.U.C. di Barga onlus allo scopo di pubblicizzare la possibilità di raccolta dei funghi, ha redatto il presente **REGOLAMENTO** uniformando tutti i raccoglitori al trattamento oneroso del rilascio del tesserino in base alla Tabella B. consentendo così, all'A.S.B.U.C. di Barga onlus, di fruire di idonei mezzi finanziari atti ad un adeguato controllo del territorio. **Vedi tabella B**

Art. 4

L'A.S.B.U.C. di Barga onlus, nel rispetto delle condizioni ritenute necessarie a garantire la protezione e la capacità di autogenerazione dell'ecosistema e dei diritti dei raccoglitori, come sopra autorizzati, regola la raccolta dei funghi e frutti del sottobosco, specificando annualmente i limiti quantitativi giornalieri.

Vedi tabella C

Art. 5

Per i non residenti nel comune di Barga la stagione di raccolta dei funghi ha inizio il 15 maggio e termina il 15 novembre ed è consentita nei giorni di Mercoledì, Giovedì, Sabato e Domenica con le modalità riportate nella tabella D

TABELLA D	
Giorno	Orario consentito
MERCOLEDÌ GIOVEDÌ	Da un'ora prima del sorgere del sole alle ore 14.00
SABATO DOMENICA	Da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto
LUNEDÌ MARTEDÌ VENERDÌ	DIVIETO DI RACCOLTA

I raccoglitori dovranno essere muniti dell'apposita autorizzazione (giornaliera o annuale) rilasciata dall'ASBUC Barga.

L'autorizzazione annuale è comprensiva del permesso di transito sulle strade gestite dall'ASBUC Barga.

Non verranno rilasciate autorizzazioni annuali dopo il 31 Maggio.

Art. 6

I raccoglitori su richiesta del personale di vigilanza, dovranno esibire l'autorizzazione in loro possesso unitamente a un documento di riconoscimento.

Art. 7

Come riportato nella legge regionale n° 16 del 22 Marzo 1999 e successive modifiche e integrazioni, negli articoli 9 e 13, la raccolta dei funghi può essere esercitata solo **nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto**. Per le specie del gruppo *boletus* è vietata la raccolta degli esemplari con dimensioni del cappello inferiori a cm 4.

Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale

della vegetazione; è vietato comunque rimuovere o asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno.

Art. 8

La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco può essere esercitata solo previo possesso del tesserino autorizzativo. I raccoglitori sprovvisti di autorizzazione e sorpresi nella raccolta, potranno sanare la loro posizione ritirando presso l'ASBUC il tesserino autorizzativo previo versamento della somma doppia di quanto previsto nella Tabella B del presente regolamento.

In caso di mancata richiesta e ritiro del tesserino autorizzativo **entro giorni 7** dal verbale di infrazione, saranno applicabili le disposizioni di cui l'art. 25 della Legge Regionale n. 16 del 22/03/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

Il presente Regolamento si è ispirato alle vigenti disposizioni di legge in materia, (L.R. 22/03/1999 n. 16 e successive modificazioni; Regio Decreto n. 332 26/02/1928, con riferimento Art. 45 e 46, e Art. 1021 del C.C.), che sono richiamate per tutto quanto qui non espressamente previsto. Per qualsiasi controversia il **Foro di Lucca** sarà competente a giudicare.

Art. 10

I raccoglitori residenti, che intendono praticare la raccolta dei funghi e frutti del sottobosco senza alcun limite di quantità e limitazioni temporali, potranno essere autorizzati con rilascio di apposito tesserino di validità annuale per il costo di €. 10,00.

Art.11

Ai trasgressori degli articoli 5 e 7 del presente regolamento oltre alla sanzione prevista dalla vigente legge regionale in merito, verrà applicata la sanzione accessoria del **ritiro del tesserino annuale**

Art 12

La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è subordinata all'accettazione integrale e senza condizioni, del presente regolamento.

TABELLA A	
N. 2.000	AUTORIZZAZIONI ANNUE A RESIDENTI di cui N° 500 senza limiti di quantità
N. 300	AUTORIZZAZIONI ANNUE AI NON RESIDENTI
N. 155	AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE per ogni giorno dell'anno

TABELLA B	
€. 0,00	QUOTA ANNUALE PER I RESIDENTI
€. 10,00	Quota annuale per i residenti con raccolta illimitata
€. 85,00	Quota annuale NON RESIDENTI (entro il 31/05/17)
€. 10,00	QUOTA GIORNALIERA PER I NON RESIDENTI

TABELLA C	
Kg. 10,00	FUNGHI E FRUTTI DEL SOTTOBOSCO GIORNALMENTE A RACCOLTITORE RESIDENTE
SENZA LIMITI	RACCOLTITORE RESIDENTE CON APPOSITA AUTORIZZAZIONE
Kg 3,0	FUNGHI E FRUTTI DEL SOTTOBOSCO GIORNALMENTE PER I NON RESIDENTI